



TRIBUNALE PER I MINORENNI CAGLIARI

Prov. N. 12

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visti i decreti legge 8 marzo 2020 n. 11, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e i successivi decreti legge 17 marzo 2020 n. 18, 8 aprile 2020 n. 23, 30 aprile 2020 n. 28;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 e da ultimo il DPCM 26 aprile 2020;

Viste le linee guida predisposte dal Consiglio superiore della magistratura con delibere in data 2 marzo 2020 e 26 marzo 2020;

Richiamato il proprio provvedimento (n. 10) in data 26 marzo 2020, relativo alle misure organizzative già adottate;

Sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Oristano e Lanusei;

D'intesa con la Presidente della Corte d'Appello e con la Procuratrice presso la Procura Generale della stessa Corte e sentiti altresì l'autorità sanitaria regionale (viste in particolare le linee guida di cui alla nota ATS 1 maggio 2020), il responsabile per la sicurezza e il medico competente;

Dato atto che le presenti linee guida sono state elaborate e concordate fra i giudici del Tribunale e dopo un confronto con i magistrati della Procura presso lo stesso Tribunale e col personale amministrativo;

Considerato: - che in base alla normativa richiamata, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, i capi degli uffici adottano le misure organizzative (specificate al c. 7° dell'art. 83 D.L. 18/20) necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dalle autorità competenti e volte a evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone; - che il perdurare dell'emergenza epidemiologica e la necessità di rispettare le indicazioni igienico sanitarie formulate dall'autorità sanitaria inducono a limitare, anche per il periodo suddetto (e fatte salve eventuali successive modificazioni ove le mutate condizioni lo richiedessero), l'attività giudiziaria, che dovrà conformarsi a quelle prescrizioni; - che in base alla normativa richiamata devono comunque essere trattati i procedimenti indicati nel 3° comma dell'art.

83 del DL 18/2020; - che vanno confermate le disposizioni già adottate con precedente provvedimento, volte a limitare e disciplinare l'accesso del pubblico agli uffici e a ridurre congruamente la presenza del personale amministrativo, favorendo lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile (garantendo comunque, per ciascun settore di attività, un numero congruo di presenze);

Osservato che nell'individuare le misure organizzative suddette non può non tenersi conto da un lato dello stato e delle condizioni dell'immobile in cui ha sede il Tribunale (molti ambienti e gran parte degli uffici sono di piccole dimensioni e alcuni non consentono un adeguato ricambio d'aria) e dall'altro dell'elevato numero di giudici (fra togati e onorari, 26) che devono tenere le udienze;

Considerato inoltre che deve tenersi conto della circostanza che vari Servizi e Comunità nonché l'USSM hanno segnalato le notevoli difficoltà che in questo periodo incontrano nello svolgere le attività di competenza e nella prosecuzione degli interventi programmati di sostegno a favore dei minori (anche con riferimento ai progetti di messa alla prova);

Considerato che per quanto sintetizzato è opportuno anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020 confermare, nel contempo meglio precisandole, le misure organizzative già adottate;

DISPONE

Sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze relative ai procedimenti civili, penali e di sorveglianza, salve le eccezioni prima richiamate (art. 83 DL n. 18, nella parte relativa alla competenza del Tribunale per i Minorenni) e salvi i casi in cui il giudice (o il Presidente del collegio per i procedimenti che debbano trattarsi collegialmente), per ciascun caso a lui assegnato, ravvisi una situazione di grave pregiudizio per il minore derivante dal rinvio. In particolare, potranno essere trattati - nel **settore penale** i procedimenti: in cui debba valutarsi l'avvio, la proroga o la conclusione di una messa alla prova, qualora il minore sia inserito in comunità o il giudice, sentiti i servizi, ritenga l'urgenza di provvedere; i procedimenti dibattimentali (con un numero di imputati non superiore a due) in cui sia fissata la prima udienza di comparizione (in tal caso comunque avvisandosi eventuali testimoni a non comparire); - nel **settore civile** i procedimenti relativi a minori inseriti in struttura comunitaria;

I rinvii per i procedimenti civili devono essere disposti, a cura del giudice, con adeguato anticipo rispetto all'udienza, con provvedimento che sarà comunicato telematicamente (o, se non possibile, anche telefonicamente) a tutti gli interessati; i rinvii predisposti per i procedimenti penali saranno comunicati ai difensori e al PM, che, come già accade per i rinvii finora disposti, provvederà a tutti gli avvisi ai testimoni;

Per i **procedimenti civili** che devono essere trattati e nei quali è ritenuta assolutamente necessaria la presenza personale delle parti (che dunque di regola non compariranno personalmente se non vi sia una specifica disposizione del giudice al riguardo) la trattazione avverrà all'ora stabilita e con modalità tali da assicurare che le persone intervenute stiano a distanza di sicurezza (mai inferiore a m. 1,00) fra loro. In particolare, se il giudice lo riterrà necessario secondo le condizioni in cui deve svolgersi l'udienza, potranno essere utilizzati per lo svolgimento di essa, se disponibili, l'aula d'udienza o il locale della biblioteca sito al primo piano. Inoltre, se opportuno e previo accertamento della di tutti coloro che devono comparire in udienza, questa potrà svolgersi anche nelle ore pomeridiane, nei giorni e orari di apertura. Il giudice, per ogni caso da trattare in udienza, autorizzerà di volta in volta il personale addetto alla sorveglianza - che, come già ora avviene, lo avviserà telefonicamente dell'arrivo dei partecipanti all'udienza stessa - a far accedere al Tribunale gli interessati. La trattazione dei procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori si svolgerà di regola mediante lo scambio e il deposito telematico in cancelleria di note scritte contenenti istanze, richieste e conclusioni di parte, secondo modalità e termini che il giudice potrà indicare per assicurare il contraddittorio. Di regola, sempre salvo diversa disposizione del giudice, gli operatori dei servizi non compariranno in udienza e si limiteranno a inviare tempestivamente note o relazioni loro richieste, che dovranno essere celermente comunicate alle parti costituite. Ogni provvedimento adottato dal Tribunale sarà comunicato telematicamente (ai difensori, di norma, via PEC). Ove possibile e opportuno, e previa intesa con tutti i soggetti interessati, l'udienza civile potrà svolgersi mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, fornito ai giudici, secondo le indicazioni ministeriali;

Con decorrenza dal 15 maggio 2020 si svolgeranno regolarmente le camere di consiglio del Lunedì e del Venerdì e quella mensile del pool adozioni (con la partecipazione dei giudici indicati in tabella). Ove possibile e opportuno, le camere di consiglio potranno svolgersi mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo TEAMS, installato sui PC dei giudici, secondo le indicazioni date dal giudice che presiederà;

Fermo il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 delle udienze relative a **procedimenti penali e di sorveglianza** (con le richiamate eccezioni e precisazioni), per i procedimenti che debbano essere trattati dovranno essere adottate cautele analoghe a quelle prima indicate. Inoltre, ove possibile, per tali casi e per le udienze che comportano la presenza di detenuti o persone soggette a misure cautelari o relative a convalida di fermo o arresto, tribunale del riesame, sorveglianza, si valuterà di volta in volta l'opportunità di svolgere l'udienza con collegamento da remoto tramite l'applicativo TEAMS, interpellando al riguardo i difensori interessati. La cancelleria provvederà alle comunicazioni e alle notificazioni, se possibile, mediante utilizzo del sistema di

notificazioni e comunicazioni telematiche – SNT inviandole, all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dai commi 13-15 dell'art. 83 del DL 18/2020;

Come già avviene, il personale addetto alla sorveglianza all'ingresso del Tribunale, d'intesa col personale amministrativo, al fine di evitare la contemporanea presenza di troppi soggetti negli uffici, consentirà l'accesso esclusivamente: alle persone, agli operatori e ai difensori convocati per le udienze, alle ore stabilite; alle persone che rappresentino situazioni di particolare urgenza (previa comunicazione all'ufficio interessato); alle persone che abbiano in precedenza preso appuntamento per accedere all'ufficio. L'accesso in ogni caso è consentito solo a chi sia munito di adeguati dispositivi di sicurezza (in particolare, mascherine) correttamente indossati (con la precisazione che, se disponibili, il personale di sorveglianza utilizzerà anche strumenti di controllo della temperatura corporea di coloro che accedono). Tutte le persone che accedono al Tribunale e che vi svolgono la loro attività sono tenute a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni in materia di sicurezza sanitaria;

Restano ferme tutte le indicazioni separatamente fornite al personale amministrativo volte a favorire la presenza negli uffici solo delle unità necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività; e volte a controllare costantemente che tutte le persone presenti nei vari ambienti rispettino le regole sul distanziamento reciproco e le cautele relative all'uso, necessario per tutto il periodo di permanenza negli uffici, dei mezzi di protezione delle vie respiratorie e della persona, segnalando tempestivamente ogni criticità che eventualmente sia rilevata;

Tutti i giudici accederanno al Tribunale solo per le udienze o in caso di urgenza. In ufficio dovrà essere comunque presente giornalmente uno dei giudici togati (che si alterneranno, come già avviene, previo accordo fra loro). Resta fermo il turno del Sabato già predisposto, per eventuali urgenze. I giudici togati e onorari (secondo le previsioni delle tabelle) resteranno comunque reperibili per eventuali necessità.

Cagliari, 4 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Guido Pata

